



Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitofarmaci

Novità e requisiti per le alle attività di deposito e distribuzione



Cervia

31 gennaio 2017

il PAN riporta i requisiti minimi per i depositi degli utilizzatori che possono essere assunti a riferimento anche per i locali e depositi di vendita dei distributori

“A.6 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze”

- Dal **1° gennaio 2015** devono essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali le disposizioni riportate nell'Allegato VI.
- Fino a quella data si applicavano le disposizioni vigenti.
- Nell'Allegato VI del DM 22 gennaio 2014 sono riportati gli **obblighi che devono essere rispettati per una corretta manipolazione ed un idoneo stoccaggio dei prodotti fitosanitari** e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

DPR 290/2001 – Capo V - Commercio e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari

Art 24. Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto.

I Titolari devono aver richiesto ed ottenuto autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, se **in possesso** (diretto oppure di una loro persona delegata) **del Certificato di abilitazione alla vendita** (Art. 23), purchè detenuti in **locali specificatamente autorizzati** (Art. 21 e 22), aventi le seguenti caratteristiche:

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che **non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari.**

È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, sia in forma ambulante, sia allo stato sfuso.

2. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati ex **molto tossici, tossici o nocivi**, devono essere conservati in **appositi locali, od in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.**

3. *[Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui al comma 2, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'azienda unità sanitaria locale]*

Comma abrogato dal comma 1 dell' art. 26, DLgs 14 agosto 2012, n. 150.

Le caratteristiche tecniche e misure minime di sicurezza dei locali di deposito e vendita di prodotti fitosanitari sono ancora quelle specificate dalla Circ.Min.San. 1993

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA' 30 APRILE 1993, N.15

(G.U.9-6-1993, n.133)

CARATTERISTICHE MINIME DI SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AL DEPOSITO ED ALLA VENDITA DI PRESIDI SANITARI.

1.2. Le indicazioni della presente circolare sono applicabili:

1) ai depositi e locali per il commercio e la vendita di presidi sanitari, intendendo con il termine "locale" anche un gruppo di locali tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito;

2) ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre presidi sanitari, anche se fuori fabbrica ed anche se ubicate presso "vettori".

1.3. Il ricorso ai presidi sanitari in questi locali è subordinato al rilascio del "certificato prevenzione e incendi" (C.P.I.) o dal "nulla osta provvisorio" (N.O.P.) da parte dei vigili del fuoco, quando le proprietà fisico-chimiche dei presidi sanitari sono tali da presentare un rischio di incendio.

Se $Q > 50$ q.li occorre il CPI (SCIA)

Attività VVF 46.1.B (> 500 q.li 46.2.C)

2. AMBIENTE DI LAVORO

2.1. UBICAZIONE DEI LOCALI

2.1.1. I locali adibiti a deposito e vendita di presidi sanitari o a deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici (compresi quelli presso i "vettori"), devono collocarsi nelle aree indicate nel Piano regolatore generale (P.R.G.) del comune.

2.1.2. Non possono essere adibiti a deposito e vendita ed a deposito di smistamento (compresi quelli presso i "vettori") i locali interrati e seminterrati.

Vietati locali interrati e seminterrati

2.2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI

2.2.1. Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura, di almeno tre metri.

Altezza > 3 m

2.2.2. Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti.

Pitture idrorepellenti

2.2.3. I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessure.

Pavimenti impermeabili

Se i pavimenti non sono impermeabili, devono essere dotati di soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali.

Soglie di contenimento

Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (sistema a bacino di contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari nella rete fognaria.

Pendenze interne di drenaggio verso punto di raccolta

2.2.4. L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestre che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria.

Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi all'ora durante il lavoro, comunque da non creare all'umidità, escludendo all'esterno un pericolo.

Finestre apribili con sufficiente ricambio d'aria o ventilazione forzata 4-6 ric./ora

2.3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

2.3.1. L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore.

Le protezioni contro il contatto accidentale ("messa a terra" coordinata con "interruttore differenziale") vanno realizzate in modo da raggiungere l'equipotenzialità.

Le suddette protezioni devono essere sottoposte a verifica biennale.

2.3.2. L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali.

E' vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas.

Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati.

**Impianto elettrico conforme CEI
e messa a terra con differenziale,
sottoposto a verifica biennale**

**Riscaldamento con acqua calda
e caldaia esterna con
termostazione sicura**

(G.U.9-6-1993, n.133)

CARATTERISTICHE MINIME DI SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AL DEPOSITO ED ALLA VENDITA DI PRESIDI SANITARI.

2.4. STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

2.4.1. Nei locali di deposito e vendita dei presidi sanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi. **Divieto alimentari e mangimi**

2.4.2. I prodotti di prima e seconda classe tossicologica devono essere tenuti separati dai prodotti delle altre classi tossicologiche, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di ristamento (compresi quelli presso i "vettori"). **Separazione ex 1^a e 2^a classe, solo per vendita**

Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave. **Non a contatto con le pareti**

2.4.3. Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti. **Ricarica carrelli esterna o locale compartimentato**

2.4.4. Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati commerciali (ad esempio il caricamento delle batterie dei carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro locale.

2.4.5. In ogni locale di deposito deve essere presente un estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovrà essere sottoposto a manutenzione regolare secondo le norme di idoneità.

Se esclusi da CPI (< 50 q.li), almeno un estintore polvere da 6 kg ogni 150 mq

(G.U.9-6-1993, n.133)

CARATTERISTICHE MINIME DI SICUREZZA DEI LOCALI ADIBITI AL DEPOSITO ED ALLA VENDITA DI PRESIDI SANITARI.

2.5. OPERAZIONI DI BONIFICA

2.5.1. I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere.

Aspirapolvere (ATEX ?)

2.5.2. In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni, va provveduto immediatamente alla bonifica del settore interessato. Se il prodotto versato è in granuli o in polvere la bonifica va

effettuata con aspirapolvere. Se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito
ma **Per rilasci liquidi: assorbimento con bentonite.**

Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve essere effettuato nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982.

Smaltimento come rifiuto

2.6. DOTAZIONI VARIE DA TENERSI IN LOCALI SEPARATI RISPETTO AI MAGAZZINI E LOCALI DI MOVIMENTAZIONE **idonei DPI per ogni addetto**

2.6.1. Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari, deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici. I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.

2.6.2. Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina. **cassetta Primo Soccorso**

2.6.3. Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavaggio a getto. Deve esservi installata una doccia di emergenza ed una lavaggio a getto. **Lavamani non manuale, Doccia e Lavaocchi**

2.6.4. In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere presenti i numeri telefonici di emergenza, della guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei servizi di prevenzione dell'unità sanitaria locale competente per territorio, dei vigili del fuoco. **Cartello con numeri telefonici di soccorso**

ALLEGATO VI al DM 22 /01/ 2014

Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Misure di accompagnamento

- il PAN specifica i **criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza** nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari.
- In particolare, le **Regioni e le Province autonome possono attivare iniziative** per sostenere le aziende nel loro perseguimento.
A partire dal 1° gennaio 2015, sono predisposte annualmente criteri di indirizzo sulle attrezzature e sulle soluzioni precedentemente richiamate, da promuovere e rendere prioritarie nei programmi di sostegno

Le indicazioni del progetto Europeo Life-TOPPS, sono le seguenti.

1. realizzare **nuovi depositi dei prodotti fitosanitari** che rispondano, oltre ai requisiti riportati all'Allegato VI - Parte A, anche ai seguenti ulteriori requisiti:

il **deposito dei prodotti fitosanitari** sia:

- realizzato in un'**area non a rischio**, da un punto di vista ambientale,
- **non ubicato su pendii** rivolti verso aree suscettibili di inquinamento e nelle zone di rispetto dei punti di captazione dell'acqua potabile
- **non ubicato ai piani interrati e seminterrati**;
- consenta di mantenere **temperature comprese 0 e 40 °C**;
- dotato di **porta ignifuga**;
- con **sistema di contenimento**, ad es. pozzetto di raccolta, dimensionato in modo tale da contenere almeno il **110% del volume del contenitore di liquidi più capace** conservato nel deposito;

2. ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle miscele

- che consentano la **raccolta di sversamenti** accidentali di prodotto;
- dotate di dispositivi per la **raccolta dei contenitori e degli imballaggi vuoti**;
- con **pavimentazione in battuto di cemento**, munita di un **tombino collegato ad un serbatoio di raccolta dei reflui contaminati** con prodotti fitosanitari;
- provviste, in zona adiacente al locale di deposito, di **strumenti idonei per la pesatura, acqua corrente, lavello lavamani, lava-occhi e doccia di emergenza**;

3. **acquisire strumenti o realizzare strutture che consentano di ottimizzare le operazioni di preparazione delle miscele**

- **contaltri automatici o sensori di allarme di alto livello** montati sul serbatoio per il controllo del riempimento dei serbatoi;
- **soluzioni tecniche che impediscano la contaminazione della fonte idrica (contro il rischio di flusso inverso)** quando si effettua il riempimento dell'irroratrice da pozzi, da corpi idrici, o dalla rete idrica;

4. realizzare strutture e/o acquisire strumenti per la **pulizia interna od esterna delle attrezzature e dei contenitori vuoti**

5. attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di **minimizzare l'inquinamento diffuso** per:

- **ridurre la deriva** (corrivazione);
- **recuperare la miscela** fitoiatrice che non ha raggiunto il bersaglio;
- assicurare la **localizzazione dei trattamenti** fitosanitari sui bersagli, attraverso strumenti di precisione;

6. strategie di tipo consortile e/o associativo per lo **smaltimento dei rifiuti**

7. realizzare sistemi aziendali o interaziendali di **trattamento fisico, chimico o biologico**

ALLEGATO VI al DM 22 /01/ 2014

Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Il deposito dei prodotti fitosanitari, **obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali**, deve avere le seguenti caratteristiche:

- **chiuso e ad uso esclusivo**, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari.
- possono essere **conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari** (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché **collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate**, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
- possono essere **conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari**.
- **può essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino generico, mediante delimitazione con pareti o rete metallica**, o da appositi **armadi**, se i quantitativi da conservare sono ridotti.
- nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari **non possono essere detenuti alimenti o mangimi**.
- deve consentire di poter **raccogliere eventuali sversamenti accidentali, senza rischio di contaminazione per l'ambiente**.
- il locale deve **disporre di sistemi di contenimento** in modo che, in caso di sversamenti accidentali, sia possibile **impedire** che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari **possano contaminare l'ambiente**, le acque o la rete fognaria.
- deve essere ubicato tenendo conto delle **specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque**.

ALLEGATO VI al DM 22 /01/ 2014

Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

– segue –:

- Il deposito o l'armadio devono garantire un **sufficiente ricambio dell'aria**; le aperture per l'aerazione protette con **apposite griglie** in modo da impedire l'entrata di animali.
- Deve essere **asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare**, ed in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
- I prodotti fitosanitari devono essere **stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili**.
- Fornito di **adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari** (es. bilance, cilindri graduati); gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
- **L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali**.
- **La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna** e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).
- Il deposito **non deve essere lasciato incustodito** mentre è aperto.
- **Sulla parete esterna del deposito** devono essere apposti **cartelli di pericolo**.
- Sulle pareti **in prossimità dell'entrata del deposito** devono essere ben visibili i **numeri di emergenza**.
- Il deposito deve essere **dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere** eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

ALLEGATO VI al DM 22 /01/ 2014

Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

2 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

- Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che **l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite.**
- Preparare la miscela con modalità tali da non **causare rischi per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali**; non devono essere svolta su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico.
- **Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari** pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.
- Il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate **tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica** (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- La macchina irroratrice deve disporre di uno **strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.** I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore.
- **Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi**, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente **normativa sui rifiuti.**
- Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori **utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti**, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato

ALLEGATO VI al DM 22 /01/ 2014

Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

3 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

- Verificare l'**integrità degli imballaggi** e alla **presenza e all'integrità delle etichette** poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari,
- Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro **contenitori originali con le etichette integre e leggibili**,
- Assicurare la conoscenza delle **procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza**; attenersi a quanto segue, garantendo la **disponibilità dei DPI** in ciascuna delle operazioni sotto elencate:
 - In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico/scarico/trasporto delle confezioni:
 - Le confezioni danneggiate e riparate devono essere **sistemati in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi**

ALLEGATO VI al DM 22 /01/ 2014

Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

6 - Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

- I **prodotti fitosanitari revocati o scaduti**, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere:
 - **conservati temporaneamente**, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del DLgs n. 152/2006 e s.m.i., **all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata**;
 - **smaltiti** secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del DLgs n. 152/2006 e s.m.i.
- Nel caso di **prodotti revocati ma ancora utilizzabili**, al momento dell'acquisto, il rivenditore è tenuto ad **informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato**.
- Per lo **smaltimento degli imballaggi vuoti**, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.
- I **rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari** devono essere **smaltiti** secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri), oppure dal recupero di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Questi sono i requisiti minimi,
ma se le dimensioni e le quantità
fossero elevate (< 50 q.li),
potrebbero non essere sufficienti
per il conseguimento delle
necessarie autorizzazioni....

